



**Città di Monopoli**

---

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PREVISTA DALL'ART.15 D.L. N. 34 del 30.04.2019, NON RISCOSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE**

*(approvato con deliberazione di C.C. del 27/06/2019)*

## Sommario

Art. 1 - Disciplina.....	3
Art. 2 - Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata.....	3
Art. 3 - Entrate ammesse alla definizione agevolata .....	3
Art. 4 - Voci soggette a definizione agevolata .....	3
Art. 5 - Modalità e scadenza dei pagamenti .....	3
Art. 6 - Modalità di richiesta di definizione agevolata .....	4
Art. 7 - Modulistica.....	4
Art. 8 - Adempimenti del Comune .....	4
Art. 9 - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.....	4
Art. 10 - Modalità di pagamento .....	5
Art. 11 - Mancato pagamento.....	5
Art. 12 - Debiti oggetto di precedenti rateizzazioni.....	5
Art.13 - Esclusione dalla definizione agevolata .....	5
Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni finali.....	5

## Art. 1 - Disciplina

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle entrate degli enti locali prevista dall'art. 15 del D.L. n.34 del 30.04.2019 non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale ex art.2 R.D.639/1910 e ss.mm.ii..

## Art.2- Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate, di cui al successivo articolo 3, non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017 direttamente dal Servizio Riscossione Coattiva del Comune di Monopoli.

## Art.3 - Entrate ammesse alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.2, solo ed esclusivamente le entrate di natura tributaria, in carico al Servizio Riscossione Coattiva del Comune di Monopoli.

## Art. 4 - Voci soggette a definizione agevolata

1. In applicazione a quanto stabilito dall'art.15 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 ed a seguito di presentazione di apposita istanza di definizione agevolata, non sono più dovute le sanzioni riportate nell'ingiunzione di pagamento notificata.
2. Restano dovute dal contribuente le somme a titolo di tributo, interessi e spese maturate sino alla data di presentazione dell'istanza.

## Art. 5 - Modalità e scadenza dei pagamenti

1. Il pagamento dell'importo dovuto dal contribuente a seguito di definizione agevolata potrà essere corrisposto secondo una delle seguenti opzioni:
  - a) Unica soluzione da corrispondere in data 30.11.2019;
  - b) Piano rateale, a scelta fra i seguenti:
    1. in 4 rate quadrimestrali di pari importo alle seguenti scadenze: 30.11.2019; 31.03.2020; 31.07.2020; 30.11.2020;
    2. in 8 rate trimestrali di pari importo alle seguenti scadenze: 30.11.2019; 28.02.2020; 31.05.2020; 31.08.2020; 30.11.2020; 28.02.2021; 31.05.2021; 31.08.2021;

3. in 12 rate bimestrali di pari importo alle seguenti scadenze: 30.11.2019; 31.01.2020; 31.03.2020; 31.05.2020; 31.07.2020; 30.09.2020; 30.11.2020;31.01.2021; 31.03.2021; 31.05.2021; 31.07.2021; 30.09.2021;

## Art. 6 - Modalità di richiesta di definizione agevolata

1. Il debitore che intenda avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza al Comune, a pena di decadenza, entro la data del 31 Agosto 2019.
2. L'istanza può essere presentata secondo le seguenti modalità:
  - a) mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Monopoli;
  - b) mediante servizio postale raccomandato; in tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale;
  - c) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [comune@pec.comune.monopoli.ba.it](mailto:comune@pec.comune.monopoli.ba.it).

## Art. 7 - Modulistica

1. L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dal Comune di Monopoli e disponibile sul sito istituzionale del Comune stesso.
2. Per le persone fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica.
3. Per le società e per le persone giuridiche dovranno essere presenti i seguenti dati: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della società o della persona giuridica.
4. Inoltre nell'istanza dovranno essere specificati i seguenti dati:
  - a) natura del debito;
  - b) estremi dell'atto di ingiunzione o dell'ultimo atto consequenziale all'ingiunzione;
  - c) scelta dell'opzione di pagamento fra quelle previste all'art.5 com.1;
  - d) indicazione di eventuali pendenze di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa e contestuale assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

## Art. 8-Adempimenti del Comune

1. Ai debitori che hanno presentato l'istanza di definizione agevolata, il Comune, entro il termine del 31 ottobre 2019, invia la comunicazione nella quale sono indicati:
  - a) l'ammontare complessivo delle somme dovute;
  - b) il numero di rate;
  - c) l'importo di ciascuna rata;
  - d) la scadenza di ogni rata;
  - e) la modalità di pagamento.

## Art. 9 - Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

1. A seguito della presentazione dell'istanza secondo le modalità indicate al precedente art. 6, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono

oggetto di tale istanza, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni concesse.

2. Il Comune, relativamente alle istanze prodotte ai sensi del presente regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Tali azioni riprenderanno in caso di esito negativo dell'istanza o decadenza della definizione agevolata, come disciplinata dai successivi articoli.

## Art. 10 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato solo ed esclusivamente mediante le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 8.

## Art.11 - Mancato pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I mancati pagamenti non sono, in ogni caso, ravvedibili.
2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. È preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

## Art. 12 - Debiti oggetto di precedenti rateizzazioni

1. La facoltà di definizione prevista può essere esercitata anche da debitori che hanno già pagato parzialmente il debito oggetto dell'istanza, anche a seguito di provvedimenti di dilazione ordinarie emessi dall'Ufficio Riscossione.
2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare del debito complessivo da rateizzare, si terrà conto esclusivamente degli importi già versati sino alla presentazione dell'istanza, a titolo di capitale, interessi e spese, non rilevando quanto già pagato a titolo di sanzioni ed eventuali interessi di dilazione, che resta definitivamente acquisito e non rimborsabile.

## Art.13 - Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le seguenti fattispecie:

- a) i crediti derivanti da entrate di natura patrimoniale e pertanto non sottoposte all'applicazione di sanzioni;
- b) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- c) sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

## Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte dell'organo consiliare.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 15D.L. 34/2019 del 30 aprile 2019, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019